



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio IV- Relazioni Sindacali



Ai Rappresentanti delle OO.SS.

Corpo di Polizia Penitenziaria

e, p.c.

All'Ufficio II – Polizia Penitenziaria

All'Ufficio I – Segreteria Generale

OGGETTO: Schema di PCD disciplinante selezione, accesso, formazione del personale del Corpo presso l'USPEV.

Si fa seguito alla riunione del 16 luglio 2019 tenutasi sulla materia in oggetto per trasmettere, quale informazione preventiva propedeutica al confronto, il nuovo Schema di P.C.D. disciplinante i criteri di accesso, reclutamento e formazione del personale di cui all'art. 8 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2018.

Per quanto sopra le SS.LL. sono convocate in videoconferenza per il giorno **18 febbraio p.v.** con le seguenti modalità di orario:

I rappresentanti dell'O.S. FSA- CNPP alle **ore 10,30**;

I rappresentanti delle restanti OO.SS. del Corpo di Polizia Penitenziaria alle **ore 11.00**;

Al fine di ricevere l'invito alla conferenza, codeste sigle sono pregate di comunicare l'indirizzo e-mail utilizzato per l'accesso alla piattaforma Teams all'indirizzo **francesco.fazio01@giustizia.it**, con congruo anticipo.

L'Ufficio I – Segreteria Generale che legge per conoscenza avrà cura, cortesemente, di garantire la disponibilità della Sala Riunione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Massimo Parisi



# Ministero della Giustizia

*Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

- VISTO il D.M. 31 marzo 2004, recante "Istituzione dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza";
- VISTO il D.M. 2 ottobre 2017, recante "Ripartizione delle dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria in adeguamento alla nuova dotazione organica definita con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95";
- VISTO l'articolo 8 del D.M. 21 dicembre 2018, recante l'organizzazione e le funzioni dell'Ufficio per la sicurezza personale e la vigilanza, nonché i criteri e le modalità di accesso presso il medesimo Ufficio;
- VISTA la proposta del Direttore dell'U.S.Pe.V. avanzata con nota \_\_\_\_\_, e gli uniti avvisi dei Comandanti dei Reparti "Sicurezza del Ministero" e "Sicurezza Organi Centrali";
- VISTI gli avvisi del Direttore generale del personale e delle risorse e del Direttore generale della Direzione generale della formazione;
- INFORMATE le organizzazioni sindacali di settore, con nota \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto del Decreto)



# Ministero della Giustizia

*Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 21 dicembre 2018, i criteri di accesso, reclutamento e formazione del personale del Corpo chiamato a servire nell'Ufficio per la sicurezza e la vigilanza (di seguito "Ufficio").

## Articolo 2

(Domanda di partecipazione)

1. Entro dieci giorni dal bando di interpello pubblicato dalla Direzione generale del personale e delle risorse, il personale che intenda parteciparvi produce domanda, per via gerarchica, sulla base del modello allegato al bando, con la quale attesta il possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 8 del DM 21 dicembre 2018.
2. La Direzione generale del personale e risorse procede al controllo dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove fisiche, tecniche ed attitudinali.

## Articolo 3

(Categorie di titoli ammessi a valutazione e relativi punteggi)

1. Sono ammessi a valutazione i titoli, e sono attribuiti i relativi punteggi, di seguito indicati:
  - a) attestato di "operatore addetto ai servizi di scorta e sicurezza"  
(anche se conseguito in altra Amministrazione)                      punti 7,00;
  - b) qualifica di istruttore di tiro del Corpo                                      punti 5,00;
  - c) qualifica di istruttore MGA del Corpo                                      punti 5,00;



# Ministero della Giustizia

*Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

- d) qualifica di armaiolo capo (anche se conseguita in altra Amministrazione) punti 4,00;
- e) attestato del competente U.S.T. di effettivo impiego, negli ultimi due anni, in attività di supporto ai servizi di scorta dell'U.S.Pe.V. sul territorio nazionale punti 3,00;
- f) qualifica di tiratore scelto (anche se conseguita in altra Amministrazione) punti 3,00;

## Articolo 4

(Prove di efficienza fisica)

1. Le prove selettive di efficienza fisica per gli uomini consistono in:
  - a) corsa 1000 metri piani in un tempo non superiore a 5 minuti;
  - b) corsa 100 metri piani in un tempo non superiore a 15 secondi;
  - c) esecuzione di un salto in alto di almeno 110 centimetri in qualunque stile;
  - d) esecuzione di un salto in lungo di almeno 3 metri;
  - e) salita alla fune fino all'altezza di metri 4 (esecuzione con tecnica a scelta del candidato, con o senza ausilio delle gambe, nel tempo massimo di 2 minuti);
  - f) 20 piegamenti sulle braccia;
  - g) 30 addominali (il candidato è sdraiato sul pavimento con le gambe sollevate e le ginocchia piegate a 90°);
  - h) 6 trazioni alla sbarra.
2. Le prove selettive di efficienza fisica per le donne consistono in:





# *Ministero della Giustizia*

*Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

- c) tiro lento mirato con pistola mitragliatrice modello beretta pm12/s a 20 metri, 15 colpi singoli in piedi e 15 colpi singoli in ginocchio (punteggio minimo da conseguire: 70%);
  - d) tiro operativo in piedi con pistola mitragliatrice modello beretta pm12/s a 7 metri, a breve raffica controllata, totale 30 colpi (punteggio minimo da conseguire: 70%).
2. Le prove selettive di tiro si svolgono in un poligono di tiro nelle Scuole dell'Amministrazione.

## Articolo 6

(Colloquio selettivo)

1. Il colloquio selettivo appura l'idoneità del candidato, sotto i profili delle specifiche attitudini allo svolgimento dei compiti di protezione delle persone sottoposte, nonché all'adeguata sorveglianza delle sedi istituzionali affidate ai reparti.

## Articolo 7

(Commissione tecnica)

1. La commissione tecnica che valuta le prove di cui agli articoli 4 e 5, è così composta:
- a) un dirigente del Corpo in servizio nell'Ufficio, con funzioni di presidente;
  - b) due ispettori del Corpo in servizio nell'Ufficio, con funzioni di componenti;
  - c) un istruttore di tiro del Corpo, con funzioni di componente;



# *Ministero della Giustizia*

*Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

- d) un istruttore di MGA del Corpo, con funzioni di componente;
  - e) un atleta del Gruppo sportivo Fiamme Azzurre, con funzioni di componente.
2. Unità del Corpo delle medesime qualifiche individuate al comma 1, possono essere nominate presidente e componenti supplenti.
  3. Due ispettori del Corpo, non in servizio nell'Ufficio, svolgono funzioni di segretario e segretario supplente.

## Articolo 8

(Commissione di valutazione)

1. La commissione di valutazione per il colloquio selettivo e la definizione della graduatoria è composta da:
  - a) il direttore dell'Ufficio, con funzioni di presidente;
  - b) i comandanti dei due reparti dell'Ufficio, con funzioni di componenti, di cui uno con funzioni di presidente supplente;
  - c) due appartenenti alla carriera dei funzionari, con qualifica di perito selettore, con funzioni di componenti.
2. Unità del Corpo delle medesime qualifiche individuate al comma 1, possono essere nominate quali componenti supplenti.
3. Due ispettori del Corpo, non in servizio nell'Ufficio, svolgono funzioni di segretario e segretario supplente.

## Articolo 9

(Formazione della graduatoria)

pag. 10 di 12



# Ministero della Giustizia


*Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

1. La commissione di cui all'articolo 8, forma la graduatoria degli ammessi alle prove con la sommatoria del punteggio di cui all'articolo 3, per ogni singolo candidato.
2. Sono ammessi alle prove fisiche, tecniche ed attitudinali i candidati che nell'ordine della graduatoria formino tre volte il numero dei posti banditi per ogni ruolo. A parità di punteggio, è accordata precedenza al candidato più giovane.
3. La graduatoria di quanti abbiano superato le prove fisiche, tecniche ed attitudinali di cui al comma è formata dalla commissione di cui all'articolo 8.

## Articolo 10

(Accesso alla formazione)

1. La Direzione generale della formazione avvia i candidati di cui al comma 3 al corso per la formazione specialistica degli operatori addetti ai servizi di scorta e sicurezza, nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 9, comma 3.
2. Alla formazione specialistica, la Direzione generale competente provvede ad erogare corsi conformi anche a quegli operatori delle forze di polizia per la medesima attività, attraverso un'unità dedicata ovvero in difetto avvalendosi delle strutture *ad hoc* degli altri Corpi di polizia.
3. All'avvio del corso, i candidati seguono un corso di istruzione formale e di cultura dell'Istituzione penitenziaria.



# Ministero della Giustizia

*Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

4. All'esito positivo del corso, i candidati che abbiano conseguito il diploma di "operatore addetto ai servizi di scorta e sicurezza", sono assegnati all'Ufficio prevalentemente per i servizi dell'*unità scorte*.
5. I candidati non ammessi alla frequenza del Corso per operatori di sicurezza, o che non lo abbiano superato, sono assegnati a compiti di vigilanza.

## Articolo 11

1. Al presente provvedimento le Direzioni Generali interessate danno esecuzione entro tre mesi dalla sua emanazione, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie esistenti.

Dato in Roma

Bernardo Petralia